



# Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

**OverLex**.com  
PORTALE GIURIDICO

22.12.2015

## ESAME AVVOCATO 2015

### **PRIMA TRACCIA DI DIRITTO CIVILE (15.12.2015)**

*Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90 mila situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive. Poco prima di morire, Tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 250 mila euro in favore del figlio Caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60 mila euro in favore dell'amico Sempronio in data 10.1.2015. L'altro figlio Mevio, subito dopo l'apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra. Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili.*

### **Possibile soluzione schematica di Luigi VIOLA**

*Nel caso in esame un soggetto (Tizio) decedeva ab intestato, così concretizzando una successione mortis causa in assenza di testamento.*

*Ai fini della soluzione, per verificare l'eventuale lesione di diritti spettanti al legittimario pretermesso (Mevio), bisogna prima procedere al calcolo della massa di beni appartenenti al de cuius (Tizio), secondo il dettato dell'art. 556 c.c.*

*Pertanto, si deve sommare il c.d. relictum con il c.d. donatum; nel caso de quo, il relictum è costituito dall'appartamento del valore di euro 90.000,00 (situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive), a cui va sommato il donatum costituito da 250.000,00 euro donati a Tizio e 60.000,00 donati a Sempronio; pertanto la massa dei beni è di valore pari ad euro 400.000,00.*

*Trattandosi di concorso tra coniuge (Tizio era coniugato) e figli (Tizio e Mevio), è predicabile l'art. 542 comma 2 c.c., con la conseguenza che le quote potranno essere così ripartite:*

*-a Tizio spetta una quota per 100.000,00 euro, fermo restando che la sua*

donazione contiene la dispensa dalla collazione (comunque da limitare ex art. 737 comma 2 c.c.);

-a Mevio spetta una quota per 100.000,00 euro;

-al coniuge sopravvissuto spetta una quota per 100.000,00 euro;

-la disponibile sussisterà per la restante parte pari ad euro 100.000,00.

Pertanto, Mevio è stato leso nei suoi diritti potendo vantare al momento dell'apertura della successione solo un terzo dell'immobile (località di montagna), per un valore pari ad euro 30.000,00 (mancando beni per un valore di euro 70.000,00).

Sussiste, allora, uno strumento di tutela in favore di Mevio?

La risposta è positiva con riferimento all'azione di riduzione ex art. 564 c.c., in quanto legittimario pretermesso.

In concreto, l'azione di riduzione dovrà prima essere diretta verso Sempronio e, successivamente, verso il fratello Tizio; ciò in virtù dell'ordine indicato all'art. 559 c.c. (l'ultima donazione è quella fatta in favore di Sempronio).

Pertanto, Mevio, al fine di reintegrare la sua quota, potrebbe:

-agire per la riduzione della donazione fatta a Sempronio per l'intera somma pari ad euro 60.000,00;

-agire per la riduzione della donazione fatta al fratello Tizio per la somma di euro 10.000,00.

Mevio dovrà procedere, entro tre mesi dall'apertura della successione, ad inventario ex art. 485 c.c.

L'azione di riduzione appartiene alla materia della "successione ereditaria", con la conseguenza di essere permeabile alla condizione di procedibilità indicata all'art. 5 del d.lvo 28/2010, in tema di mediazione civile e commerciale.